**Obbligatorietà formazione**

La **formazione** sulla **sicurezza** è disciplinata dal decreto legislativo n. 81/08 che, rispetto alla precedente normativa, ossia il D.Lgs. 626/94, ha reso la formazione **obbligatoria**. Così, leggiamo, nell’articolo 20, comma 2 lettera h), del decreto n. 81/2008: *II lavoratori devono: […] partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;*

**Formazione in orario di servizio** L’articolo 37, comma 12, del suddetto decreto (81/08), predispone che  formazione si svolga durante l’orario di lavoro e non comporti oneri a carico dei lavoratori: *La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.*

**Docenti e ATA** Alla luce di quanto detto, la formazione è obbligatoria, per cui va svolta, e deve essere organizzata durante l’orario di lavoro per non determinare oneri a carico dei lavoratori. Cosa succede nel caso la formazione venga organizzata al di fuori dell’orario di lavoro? **ATA** “*Il personale ATA avrebbe diritto al recupero, fermo restando il non obbligo di partecipazione in questo caso poiché è fuori dall’orario di lavoro”*, si legge nella nella nota n. 1453 dell’08 marzo 2013 dell’ATP di Alessandria.

**Docenti** Nel caso dei docenti, cfr. risposta fornita da Giuseppe D’Aprile della segreteria nazionale della UIL scuola: “*Nel caso in cui le suddette attività venissero, per esigenze organizzative, effettuate fuori dall’orario di servizio, il* ***personale ATA*** *avrebbe diritto al recupero. Per il* ***personale docente****, per cui non è previsto il recupero, tali ore, rientrerebbero tra le attività funzionali all’insegnamento previste dall’art. 29 del CCNL 29.11.2007.”*

Considerato che le 40 ore di cui alla lettera a. dell’art. 29/3 del CCNL/2007 (confermato dal CCNL 2016/18) non vanno considerate “intercambiabili” con quelle della lettera b. (si fa dunque riferimento a 40+40 ore distinte), i corsi sulla sicurezza, se svolti al di fuori dell’orario di servizio (ad es. nel pomeriggio per i docenti), dovrebbero rientrare nell’art. 29, comma 3, lettera a.:

“*partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue*“.

**Corsi di Formazione informazione lavoratori: il livello di rischio Ateco delle scuole**

Prima di procedere precisiamo una cosa: i corsi di formazione e informazione per lavoratori variano in durata e programma in base al codice ATECO e al livello di rischio del settore a cui l’azienda fa riferimento diviso in: rischio basso; rischio medio; rischio alto;

Le scuole rientrano nella categoria di **rischio medio** di conseguenza i corsi di formazione e informazione per lavoratori saranno divisi nel seguente modo: parte generale di 4 ore; parte sui rischi specifici di 8 ore;

Alla fine dei corsi sarà possibile sostenere un esame e ottenere l’apposito attestato che avrà validità di 5 anni, allo scadere dei quali dovrà essere rinnovato con un **corso di aggiornamento della durata di 6 ore**.

**Chi deve fare i corsi?** All’interno delle scuole i destinatari con l’obbligo di effettuare questi corsi e conseguire l’attestato sono: Docenti; Personale ATA; Alunni che partecipano ai percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro;

* **Chi li paga?**
* Il Decreto 81 stabilisce che i corsi di formazione sulla sicurezza non devono gravare economicamente sulle spalle dei lavoratori che hanno l’obbligo di frequentarli, di conseguenza, a sostenere i costi nella loro interezza devono essere i Datori di Lavoro, figura che all’interno della scuola è incarnata dal Dirigente Scolastico.
* L’unica eccezione è per quanto riguarda l’alternanza scuola-lavoro, in quel caso sul Preside graverà solo l’onere di organizzare e finanziare la parte iniziale del corso (parte generale di 4 ore).  
  Organizzare e finanziare la parte sui rischi specifici spetterà al datore di lavoro dell’azienda che ospita lo studente, per impartire a quest’ultimo la formazione idonea allo svolgimento delle mansioni che contraddistinguono quell’impiego.
* **Quando deve avvenire l’attività di formazione?**
* Per quanto riguarda le tempistiche l’obbligo di somministrare la formazione lavoratori ai docenti e al personale ata scatta ancor prima che essi inizino a svolgere le proprie mansioni.  
  Nel caso in cui non fosse possibile procedere secondo tali modalità, è fissato comunque un **limite massimo di 60 giorni dall’avvenuta assunzione** entro cui completare il percorso formativo.
* La cosa importante da ricordare è la formazione deve essere somministrata in orario di lavoro, ma ci sono delle eccezioni, come abbiamo visto nel nostro articolo: [Formazione sicurezza, obbligatoria e in orario di lavoro. Se svolta al di fuori?](https://www.orizzontescuola.it/formazione-sicurezza-attivita-obbligatorie-in-orario-di-lavoro-se-svolte-al-di-fuori/)
* **I corsi di sicurezza online sono validi?**
* L’**Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016**, ha stabilito che alcuni corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro possono essere svolti online in fad sincrona o asincrona, tra di essi vi sono i [corsi di formazione e informazione per lavoratori](https://www.corsisicurezza.it/lavoro/formazione-lavoratori.htm), tuttavia quelli del livello di rischio che interessa la scuola hanno qualche restrizione.
* La parte generale di 4 ore è erogabile in modalità e-learning (Fad Asincrona), ma la parte sui rischi specifici necessita di una corrispondenza più diretta tra Docente e Discente, di conseguenza deve essere svolta tramite lezione frontale, in aula o in videoconferenza.